



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 9 – GARE, AMBIENTE E SERVIZI DIVERSI

N. 604 DEL 27/07/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE TECNICA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA APPARTAMENTO P.3 DELL'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI A COLLE DI VAL D'ELSA - ASS. PROF. ARCHIDESIGN P.IVA 01418570527- CIG BC43E5E4C0 PROGETTISTA E DL ARCH. NANNETTI FERNANDO

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-bis e 183 del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina degli affidamenti diretti ex art. 50, comma 1, lett. a) e b) del d. lgs. 36/2023 e s.m.i. deliberato con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 27/11/2024;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n.18 del 31.10.2025 di conferimento al sottoscritto Ing. Andrea Beltrami – (ex cat. D), dal 15.01.2025 e sino al 31.12.2027, dell'incarico di Responsabile del Servizio 6: "Lavori Pubblici", nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse a dette strutture di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

RICHIAMATE:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 06.02.2026 avente ad oggetto – bilancio di previsione 2026/2026 – variazione adottate d'urgenza dall'organo esecutivo;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte economica – per il triennio 2026/2028, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili di Servizio del Comune;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 18.02.2026 avente ad oggetto – bilancio di previsione 2026-2028 – variazione degli stanziamenti iniziali dei residui attivi e passivi presunti alla data del 1/1/2026 e conseguente variazione delle dotazioni di cassa anno 2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 18/02/2026, esecutiva, di variazione del Piano Esecutivo di Gestione;
- determinazione n. 179 del 10.03.2026 del Responsabile del Servizio 6 Lavori Pubblici avente ad oggetto – ricognizione dei residui attivi e passivi ai fini del riaccertamento ordinario esercizio 2025;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2026 avente ad oggetto – bilancio di previsione 2026-2028 – variazioni;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2026 avente ad oggetto – ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 24/2026 avente ad oggetto "bilancio di previsione 2026-2028 variazioni adottate d'urgenza dall'organo esecutivo";
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2026 del 23.03.2026 avente ad oggetto – Bilancio di previsione 2026/2028 – variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 26/03/2026, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Integrato Attività ed Organizzazione 2026/2028 nel quale è inserito il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 150/2009 per il triennio 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23.04.2026, esecutiva, con cui è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2026/2028;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 19.05.2026 per variazioni adottate d'urgenza dall'organo esecutivo – bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 17/06/2026 di ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 19.05.2026, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2026-2028 – variazioni adottate d'urgenza dall'organo esecutivo";

DATO ATTO che in data 16.09.2023, è stato sottoscritto fra la Provincia di Siena (C.F.: 80001130527) ed il Comune di Colle di Val d'Elsa, l'accordo (ex. Art. 15 della L. 241/1990) per il mantenimento a cura e spese del Comune di Colle di Val d'Elsa della Stazione dei Carabinieri, nell'immobile di proprietà provinciale di Piazza Arnolfo n.11, con subentro del Comune di Colle di Val d'Elsa nel rapporto ad oggi di fatto intercorrente tra la Provincia di Siena e il Ministero dell'Interno;

CONSIDERATO che è stato redatto da questo Ente il Piano Economico Finanziario (PEF), relativo agli interventi manutentivi assoggettabili al regime di scomputo in attuazione dell'art. 4 dell'accordo sopradetto e i servizi tecnici, ovvero gli interventi manutentivi ad oggi ipotizzabili con l'utilizzo delle risorse messe a disposizione come da Determina dirigenziale della Provincia di Siena n.1028 del 05/08/2024;

VISTO che nel PEF sopra richiamato sono previsti gli interventi di Manutenzione Ordinaria a scomputo del canone di concessione alle condizioni previste dagli articoli 3-4 dell'Accordo ossia laddove trattasi di opere rientranti nelle tipologie di "mantenimento e miglioramento del bene";

CONSIDERATO pertanto che gli interventi di Manutenzione Ordinaria comprendono gli interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dell'edificio e tutto quanto necessario ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti compreso i controlli e revisioni dovuti per legge per il fabbricato ad uso Caserma dei Carabinieri;

DATO ATTO che il PEF è stato approvato dalla Provincia di Siena con propria determinazione del Settore Area Vasta e Relazioni Istituzionali n. 1294 del 26.09.2024;

CONSIDERATO che, a seguito richiesta da parte del Comandante della Legione Carabinieri Toscana – Stazione di Colle di Val d'Elsa, prot. n. 11215 del 09/06/2026, è emersa la necessità di rendere funzionale l'appartamento ubicato al terzo piano della Stazione dei Carabinieri in Piazza Arnolfo, attualmente non occupato, al fine di renderlo efficiente e predisposto al suo utilizzo da parte del personale in servizio nella Caserma;

VISTO pertanto la necessità di procedere con la progettazione di tale intervento;

Accertato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il loro modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria, in secondo luogo per le caratteristiche (facilmente rinvenibili sul mercato dei servizi tecnici) localizzazione dell'intervento, che ragionevolmente fanno escludere l'interesse dell'operatore straniero alla partecipazione alla procedura;

Dato atto che, considerato l'importo del presente affidamento (inferiore a € 140.000), per lo svolgimento dello stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.lgs. 36/2023;

Accertato che la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;

Visti gli articoli:

- 50 del d.lgs. n. 36/2023 che disciplina le procedure sotto soglia;
- 58 del d.lgs. n. 36/2023 che stabilisce che per favorire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, gli appalti sono suddivisi in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

- il d.lgs. 81/2008 e la determinazione AVCP n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali;
- il d.lgs. 33/2013 e l'art. 28 del d.lgs. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

VISTO che ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs 36/2023, l'appalto in oggetto peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs 36/2023;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti;

DATO ATTO che i servizi non sono soggetti a criteri ambientali minimi (CAM) e/o criteri sociali, in vigore ai sensi dell'art. 57, comma 2, D. Lgs n. 36/2023;

Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che il servizio in argomento non è offerto dalle convenzioni Consip (art. 26 legge 488/1999 e ss.mm.);

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a € 40.000,00, IVA esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023;

Dato atto che:

- l'art. 17 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto come, alla luce delle competenze richieste risulta necessario rivolgersi a professionista esterno;

Visto pertanto come con il presente atto si attesti l'impossibilità del personale tecnico interno di espletare le prestazioni oggetto del presente atto;

Visto come sia stato interpellato l'Architetto Fernando Nannetti facente parte dell'Ass. Prof. Archidesign via Casolani, 10 - 53031 Casole d'Elsa (SI) P.IVA 01418570527 che ha presentato un preventivo di spesa per € 3.040,12 oltre al Contributo Integrativo della Cassa di Previdenza pari al 4,5% ed Iva al 22% e pertanto per complessivi € 3.875,85;

DATO ATTO altresì della congruità del preventivo offerto sulla base del DM 17/06/2016 e per questo da considerarsi appropriato nel rispetto dei criteri di economicità;

Costatato che:

- dalle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 52 comma 1 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 e quelli di qualificazione di cui all'art. 100 del d.lgs. 36/2023;
- l'operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

VISTA la Certificazione di Regolarità contributiva relativa al professionista di cui sopra allegata alla presente determinazione dalla quale si evince la regolarità dei versamenti contributivi;

DATO ATTO altresì che:

- il presente affidamento trova copertura nei documenti contabili dell'Ente, bilancio di previsione 2026/2028, al Cap. n. 842 "Spese per la manutenzione ordinaria alla Caserma dei Carabinieri", esercizio 2026;
- che è stata accertata l'insufficienza di personale tecnico dipendente dell'Ente che possa internamente provvedere;

RITENUTO pertanto affidare all' Ass. Prof. Archidesign via Casolani, 10 53031 Casole d'Elsa (SI) P.IVA 01418570527, CIG BC43E5E4C0, le prestazioni necessarie all'incarico di progettazione in capo PROGETTISTA E DL ARCH. NANNETTI FERNANDO per interventi di manutenzione ordinaria dell'appartamento ubicato al terzo piano della Stazione dei Carabinieri in piazza Arnolfo;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Visto come, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sia necessaria l'indicazione del CCNL di cui all'art. 11, co. 2 del codice dei contratti;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di acquisire servizi tecnici finalizzati alla manutenzione ordinaria dell'appartamento al piano 3 dell'immobile Caserma dei Carabinieri;
- l'oggetto del contratto è l'incarico di progettazione per interventi di manutenzione ordinaria dell'appartamento ubicato al terzo piano della Stazione dei Carabinieri;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18 co.1 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.;

RILEVATO come ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 36/2023 l'affidamento in oggetto avviene nel rispetto del principio di rotazione;

CONSIDERATO come, trattandosi di affidamento di servizio inferiore ad € 5.000,00, si può derogare al principio di rotazione ai sensi del comma 6 art. 49 del D. Lgs 36/2023;

DATO ATTO del possesso dei requisiti richiesti da parte del professionista sopra cennato;

Dato atto che l'appalto è stato registrato con CIG BC43E5E4C0;

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del d.lgs. 267/2000;

Considerato che:

- il Responsabile del progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023 è il sottoscritto Ing. Andrea Beltrami;
- il suddetto RUP è anche responsabile del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione;

ACCERTATO in base al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, l'obbligazione giuridica passiva si perfezionerà al termine di questa procedura e sarà esigibile nell'esercizio in corso (Allegato 4.2 del D. Lgs. n. 118/2001);

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento;

DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 53 e 117 del D. Lgs 36/2023, vista la scarsa rilevanza economica dell'affidamento, non si richiede la garanzia definitiva;

VISTO come ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il Responsabile del SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.147 bis del D. Lgs 267/2000;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) all'Ass. Prof. Archidesign via Casolani, 10 53031 Casole d'Elsa (SI) P.IVA 01418570527 i servizi di progettazione per la manutenzione ordinaria dell'appartamento ubicato al piano 3 dell'Immobile Caserma dei Carabinieri – CIG BC43E5E4C0 per l'importo di € 3.040,12 oltre C.P.4,5% ed IVA 22% e pertanto per complessivi € 3.875,85 (CP e IVA compresa);
3. di impegnare la somma di € 3.875,85 al cap. 842 del corrente bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026 – CIG BC43E5E4C0 in favore dell'Ass. Prof. Archidesign via Casolani, 10 53031 Casole d'Elsa (SI) P.IVA 01418570527 e nominare come referente progettista l'Arch. Ferdinando Nannetti C.F. NNNFNN58S14C847U socio della società di cui sopra;
4. di dare atto che il suddetto importo dei lavori è da intendersi a scomputo del canone di locazione dovuto alla provincia di Siena come previsto dall'art. 3 dell'accordo ex art. 15 della L. 241/1990 stipulato tra le parti in data 16/09/2023;
5. di stabilire come il soggetto affidatario della prestazione suindicata debba dare inizio alle suddette prestazioni ad avvenuta comunicazione dell'affidamento;
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, d.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, co. 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
8. di dare atto che dalle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 52 comma 1 del Codice dei Contratti, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 e quelli di qualificazione di cui all'art. 100 del d.lgs. 36/2023;
9. di dare atto che l'operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, co. 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
11. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, ai fini della generale conoscenza, all'Albo pretorio ai sensi del regolamento comunale per la disciplina dei contratti e di disporre anche la pubblicazione, ai fini della pubblicità degli atti, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 36/2023;
12. di disporre, ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 36/2023, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013;
13. di dare atto che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – informativa sul trattamento dei dati personali, i dati personali dell'operatore interessato alla procedura di cui trattasi saranno trattati dal Comune di Colle di Val d'Elsa, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente procedura negoziale e unicamente ai fini della individuazione del miglior offerente, nonché della successiva stipula e gestione del contratto. Il Comune di Colle di Val d'Elsa tratterà i dati personali dell'operatore con le modalità di cui al modulo di informazioni, consultabile nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, sotto-sezione di 1°



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

livello "Altri contenuti". Il mancato rilascio dei dati personali comporta l'impossibilità per il concorrente di accedere alla suddetta procedura di affidamento;

14. di dare atto che in base al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, l'obbligazione giuridica passiva, che si perfeziona al termine di questa procedura sarà esigibile nell'esercizio in corso;
15. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Toscana, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.

Colle di Val d'Elsa, 27/07/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DONATI ROBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1 –bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA**
(Provincia di Siena)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 604 DEL 27/07/2026

SERVIZIO 5 – ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIO

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(art. 49, comma 1 - art. 147 bis e art. 183 comma 7) del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Viste:

- la sentenza della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale della Regione Calabria n. 185/2019 la quale precisa che il parere contabile riguarda esclusivamente l'aspetto contabile dell'atto e non può coprire la legittimità della spesa perché ciò non rientra tra i compiti del responsabile del servizio finanziario. Il parere contabile attiene alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, della sussistenza del parere tecnico rilasciato dal soggetto competente, del corretto riferimento della spesa alla previsione del bilancio annuale ed al piano esecutivo di gestione, della regolare copertura finanziaria ed esula dai compiti del responsabile del servizio finanziario ogni valutazione sulla legittimità dell'atto deliberativo, perché di competenza di altri organi istituzionali dell'ente.
- la sentenza della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale del Lazio n. 183/2024 la quale conferma che con il parere contabile il fine perseguito dal legislatore è quello di assegnare al responsabile del servizio finanziario un ruolo centrale nella tutela degli equilibri di bilancio e, a tal fine, nell'esprimere tale parere egli dovrà tener conto delle conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali valutando: la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente ed il corretto riferimento (effettuato dall'organo proponente) della spesa alla previsione di bilancio annuale, ai programmi e progetto di bilancio pluriennale e, ove adottato, al piano esecutivo di gestione.

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 604 del 27/07/2026

- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
	Impegno 1206/2026	842/0	842/0	ARCHIDESIGN: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE TECNICA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA APPARTAMENTO P.3 DELL'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI A COLLE DI VAL D'ELSA - ASS.	ARCHIDESIGN SNC ASSOCIAZIONE PROF LE	€ 3.875,85

				PROF. ARCHIDESIGN P.IVA 01418570527- CIG BC43E5E4C0 PROGETTISTA E DL ARCH. NANNETTI FERNANDO		
--	--	--	--	--	--	--

Note:

Colle di Val d'Elsa, 27/07/2026

IL RESPONSABILE
FRANCHINI ALESSIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)